

NORME DA SEGUIRE DURANTE LA CONVOCAZIONE COORDINATA ED UNITARIA

Convocazione coordinata ed unitaria per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche dalle Graduatorie di Istituto (prima, seconda e terza fascia) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Ministeriale N. 131 del 13 giugno 2007

(Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo)

D.M. n. 53 del 21.6.2007

(modalità convocazioni dei supplenti),

CCNL 2019

circolare ministeriale inizio anno scolastico 2019/2020

(Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed

A.T.A. Anno Scolastico 2019/2020)

premessi che:

1. Per convocazione coordinata ed unitaria si intende la convocazione in un'unica sede e in uno stesso momento dei candidati inseriti nelle graduatorie di istituto della provincia di _____ secondo il calendario che verrà pubblicato;
2. la convocazione coordinata ed unitaria viene attuata per rendere più veloci e trasparenti le nomine dalle Graduatorie di Istituto e riguarda le graduatorie del personale docente ed ATA della scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado;
3. la convocazione coordinata ed unitaria riguarda il conferimento ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto, delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento (sulla base di quanto previsto dall'Articolo 7 comma 1 lettera A

del Decreto Ministeriale N. 131 del 13 giugno 2007 –Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo)

4. alla convocazione coordinata ed unitaria saranno presenti i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessati alle nomine o loro delegati che devono essere a conoscenza della situazione didattica e organizzativa delle cattedre disponibili durante la procedura
5. la convocazione avviene tramite
 - pubblicazione sul sito dell'US dell'ambito territoriale di Pisa
 - pubblicazione sui siti di tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Pisa
6. si procede per ciascuna classe di concorso o profilo alla costituzione di una graduatoria unitaria per ciascuna fascia (prima, seconda e terza) che comprenda tutti i candidati inseriti nelle graduatorie degli istituti della provincia;
7. ogni candidato viene inserito con il punteggio attribuitogli nelle graduatorie vigenti al momento della convocazione;
8. il/i Dirigente/i Scolastico/i incaricato/i della gestione delle operazioni durante la convocazione procede/ono allo scorrimento delle graduatorie unitarie a partire dalla prima fascia e dal candidato con il maggior numero di punti;
9. ogni candidato può accettare solo i posti disponibili negli istituti che ha indicato nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto;
10. in sede di procedura saranno comunicati tutti i posti disponibili;
11. il candidato in sede di convocazione può accettare più spezzoni orari previa verifica da parte dei dirigenti degli istituti nei quali le cattedre sono disponibili (o loro delegati) della compatibilità didattica ed organizzativa (esempio la strutturazione dell'orario, distanza, ecc..)
12. il candidato può accettare uno spezzone di una cattedra intera previa verifica della compatibilità didattica da parte del dirigente dell'istituto nel quale la cattedra è disponibile;
13. Per quanto non espressamente previsto dalla presente comunicazione, si fa riferimento al Decreto Ministeriale N. 131 del 13 giugno 2007 -Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo attualmente in corso di emanazione da parte del MIUR.

VALIDITÀ GRADUATORIE E TIPOLOGIE

Le graduatorie dei docenti hanno validità 2017/2020

Per effetto della nota ministeriale prot. n. 52370 del 05-12-2017 le attuali graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA sono valide dall'a. s. **2018/19 fino all' a.s. 2020/2021**.

Tali graduatorie, sono divise in 3 distinte fasce da utilizzare nel seguente ordine:

- I fascia: comprende gli aspiranti inclusi nella corrispondente graduatoria ad esaurimento provinciale aggiornata nel 2007 (ex graduatoria permanente);
- II fascia: vi sono inclusi gli aspiranti in possesso dell' abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento, non ancora inclusi in graduatoria ad esaurimento provinciale 2007/2009;
- III fascia: comprende gli aspiranti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso all'insegnamento stabiliti dal vigente ordinamento.

DISPONIBILITÀ DI POSTI E TIPOLOGIA DI SUPPLENZA

Le graduatorie sono utilizzate da parte dei dirigenti scolastici per la copertura dei seguenti posti:

1. Cattedre e posti vacanti e disponibili in organico di diritto che risultano residuati dopo l'espletamento dell'operazioni di mobilità, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie del personale docente con contratto a tempo indeterminato, non coperte dall'Ufficio Scolastico Territoriali (UST) per esaurimento della graduatoria provinciale ad esaurimento. Per coprire queste disponibilità, si stipulano i contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali con durata per l'intero anno scolastico (dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio e sino al 31 agosto dell'anno successivo).
2. Posti disponibili sino al termine delle attività didattiche per la copertura di tutti quei posti disponibili in organico di fatto entro il 31 dicembre e di quelli rimasti ancora disponibili dopo le operazioni di supplenza attivate dall'Ufficio Scolastico Territoriali (UST) con l'utilizzo delle graduatorie provinciali. Per la copertura di queste disponibilità si provvede con contratti

di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Vi fanno parte anche le disponibilità sugli spezzoni orario in classi collaterali sino a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orari e non assegnati al personale docente in servizio nella scuola, fornito della specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

3. Posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno e per la sostituzione dei titolari assenti. Queste disponibilità si coprono, facendo ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato per il tempo relativo alla sussistenza delle esigenze di servizio.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento

Si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee

1. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

In caso di completamento delle graduatorie ad esaurimento o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto

Conferimento delle supplenze a livello provinciale

1. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. E' auspicabile la presenza fisica di un delegato. Nel caso in cui la

delega sia stata conferita all'ufficio è necessario verificare che il delegato abbia accettato. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano avvalsi di alcuna delle tipologie di delega .

2. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
4. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

Perfezionamento del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si perfeziona con l'assunzione in servizio da parte del docente che deve avvenire nel tempo stabilito dalla proposta di assunzione.

L'assunzione in servizio può essere rinviata per legittimo impedimento da documentare al dirigente scolastico.

L'assunzione può avvenire oltre che con rapporto a tempo pieno anche con rapporto a tempo parziale, in questo caso il contratto individuale dovrà indicare l'articolazione dell'orario di lavoro (cfr commi 4 e 6 dell' art. 25 CCNL/2007)

COMPLETAMENTO DI ORARIO E CUMULABILITÀ DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO

Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato per un numero di ore inferiore a quello massimo previsto per quel particolare posto, ha diritto al completamento d'orario in una sola provincia, laddove non ostino motivi di incompatibilità di orario, fino al raggiungimento dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (18 ore scuola secondaria, 22+2 nella scuola primaria, 25 nella scuola dell'infanzia).

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato.

Ne consegue, a titolo esemplificativo, che non è possibile svolgere servizi contemporanei tra scuola secondaria e scuola dell'infanzia e/o primaria e viceversa.

Allo stesso modo non è possibile svolgere in contemporanea servizi in qualità di docente e di personale A.T.A.

Tali prestazioni lavorative possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

Il completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Qualora l'orario di servizio venga svolto tra una sede centrale ed una sua sede associata ubicate in comuni diversi le sedi vanno considerate nel limite sopra precisato per il completamento.

Il completamento d'orario può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri (art. 4)

EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. l'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:

- a. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
- b. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
- c. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

- d. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
- e. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- f. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Per quanto riguarda l'istituto della delega, si precisa che esso è disciplinato dall'art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007. **Pur tuttavia si invitano i convocati a leggere attentamente le disposizioni contenute nelle convocazioni unitarie poiché si potrebbero richiedere la presenza fisica della persona delegata o l'accettazione scritta da parte del Dirigente a cui è stata inviata la delega.**

L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell'art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento.

POSTI DI SOSTEGNO

Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali degli uffici Scolastici regionali e delle "scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione

Si ricorda che i docenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno", per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto solo ed esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia. Per quanto riguarda l'eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella

provincia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del Regolamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ITP

Indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto.

In relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, perlopiù di natura cautelare.

Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze (n. 4503 e n. 4507 del 2018), con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici [...] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»

Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'**esclusione** dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

L'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (**sentenze passate in giudicato**), si dovrà ovviamente confermare l'inserimento in II fascia delle G.I. "pleno iure"

Infine, **si dovrà procedere all'inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.**

Potrà quindi accadere si debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione.

In tal caso, **occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.**

Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l'iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno

confermato la piena legittimità della previsione di cui all'art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l'inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

FRAZIONAMENTO CATTEDRE

E' possibile frazionare le cattedre di sostegno solo per 9 ore

Non è possibile frazionare una cattedra in presenza di spezzoni orari

**CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E
DOCUMENTAZIONE DI RITO**

Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98.